

Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Politica

Promemoria concernente la procedura d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 OOSI¹

Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un'impresa di sicurezza

Ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5 capoverso 3 LFSI2 in combinato disposto con l'articolo 7 OOSI, va osservato quanto segue.

Premesse

- Se disponibili, vanno inoltrati i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario è sufficiente una dichiarazione formale da parte dell'impresa interessata.
- 1.2 Se, previa autorizzazione dell'UFT, l'impresa ha già svolto in passato compiti protezione per conto di un'altra impresa di trasporto, la verifica concerne solo i punti indicati ai numeri 2.3.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.5 e 3.
- Se l'impresa di sicurezza è in possesso di un'autorizzazione che la abilita a operare come tale secondo il diritto cantonale, la verifica delle condizioni concerne solo i punti non ancora esaminati.
- Per l'evasione delle domande di autorizzazione occorre prevedere un periodo di almeno 60 giorni.
- L'autorizzazione è valida per cinque anni; viene rinnovata dietro presentazione di un'apposita domanda, se le condizioni richieste risultano ancora adempiute. In caso di cambiamenti di delle condizioni, sono da allegare i documenti corrispondenti. Altrimenti bisogna inoltrare una conferma con la quale si afferma che non vi siano stati tali cambiamenti. Va inoltrata una fotocopia dell'autorizzazione nuova o rinnovata secondo la cifra 2.4.5.

L'impresa di trasporto deve attestare:

- 2.1 che l'impresa di sicurezza ha sede in Svizzera; estratto autenticato del registro di commercio, conformemente all'allegato 2
- 2.2 che l'impresa di sicurezza è maggioritariamente di proprietà svizzera; cfr. modulo all'allegato 2
- che l'impresa di sicurezza assicura l'osservanza delle prescrizioni in vigore di cui all'al-2.3 legato 1;

¹ Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.21)

² Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.2)

- 2.3.1 fornendo un elenco delle prescrizioni da osservare secondo l'allegato 1 e una dichiarazione che conferma la loro osservanza;
- 2.3.2 attestando l'onorabilità del capo operativo mediante l'inoltro:
 - dell'originale di un estratto del casellario giudiziale che risale a non più di tre mesi prima (crimini e delitti). Se vi sono iscrizioni, occorre allegare copia delle relative sentenze;
 - un certificato di capacità ad agire.
- 2.3.3 dichiarando di non essere a conoscenza di motivi che mettono seriamente in dubbio la sua onorabilità:
- 2.4 che l'impresa di sicurezza adempie le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 OISS³;
 - 2.4.1 in quanto fornisce sufficienti garanzie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del personale di sicurezza;

Profilo professionale, processi

- 2.4.2 in quanto ne è attestata in misura sufficiente la serietà e la buona reputazione, in particolare grazie all'applicazione di un codice di comportamento, alla pro pria esperienza operativa, alle referenze o all'affiliazione a un'associazione di settore (p.es. AISS).
- 2.4.3 in quanto risulta solvibile.

Estratto del registro d'esecuzione dell'impresa e del capo operativo

2.4.4 in quanto dispone di un adeguato sistema di controllo interno che garantisce il rispetto degli standard di comportamento prescritti da parte del personale e l'adozione di misure disciplinari in caso di inosservanza.

Processi, linee guida

in quanto dispone di un'autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio (art. 7 cpv. 1 OOSI);

Copia dell'autorizzazione

o dichiarazione scritta, se la normativa cantonale non prevede l'obbligo di autorizzazione

2.4.6 in quanto ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile che prevede una copertura di almeno dieci milioni di franchi;

Copia della polizza

³ Ordinanza del 24 giugno 2015 sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza, OIIS; RS 124)

_

- 2.5 che adempie le condizioni di cui all'articolo 5 OISS;
 - 2.5.1 accertandosi che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione adeguata al mandato convenuto e imperniata in particolare sui seguenti temi:
 - 2.5.2 diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
 - 2.5.2 uso della forza fisica e di armi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;
 - 2.5.3 comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;
 - 2.5.4 primi soccorsi;
 - 2.5.5 valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;
 - 2.5.6 lotta contro la corruzione.
- 2.6 L'UFT consiglia alle imprese di trasporto di richiedere alle imprese di sicurezza un certificato che dimostri che i loro collaboratori hanno assolto o una "formazione impresa di sicurezza servici pubblici⁴" oppure una formazione equivalente.

3 L'impresa di trasporto (IT) deve inoltrare per approvazione all'UFT una convenzione che disciplina i punti seguenti:

- 3.1 gli aspetti di cui all'articolo 7 capoverso 3 OOSI;
- 3.2 il controllo da parte dell'IT di cui all'articolo 7 capoverso 4 OOSI;
- dichiarazione dell'IT di assumere la responsabilità del regolare adempimento dei compiti affidati;
- 3.4 la documentazione che l'IT o l'impresa di sicurezza devono allegare alla domanda diretta all'UFT, ossia:
 - 3.4.1 le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza dell'impresa di sicurezza (art. 11 cpv. 1 lett. a OOSI);
 - 3.4.2 programma di perfezionamento professionale;
 - 3.4.3 facsimile della tessera del personale;
 - 3.4.4 foto dell'uniforme;
 - 3.4.5 foto del veicolo di servizio.

4 L'impresa di sicurezza deve garantire:

4.1 che i sistemi di trattamento dei dati sono separati fisicamente e logicamente dagli altri suoi sistemi di trattamento dei dati (art. 6 cpv. 2 LFSI);

⁴ BERNMOBIL ha già sviluppato una formazione, la quale è stata sottoposta ad un audit e certificata dalla IPH Hitzkirch

- 4.2 che il personale di sicurezza ha la possibilità di frequentare corsi di perfezionamento specifici;
- 4.3 che renderà note all'UFT eventuali modifiche relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

5 Denunce all'autorità di vigilanza e misure

- 5.1 L'UFT è l'autorità competente in materia di denunce relative agli organi di sicurezza.
- 5.2 Se constata infrazioni alla LFSI o all'OOSI, l'UFT può disporre l'adozione delle seguenti misure nei confronti degli organi di sicurezza:
 - a. ammonizione;
 - b. avvertimento;
 - c. modificazione dell'ambito d'attività;
 - revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'UFT a norma dell'articolo 7 capoverso 1 OOSI.

6 Revoca

L'UFT può revocare l'autorizzazione se le condizioni necessarie per il rilascio non sono più adempiute e se le stesse non vengono ristabilite entro il termine concesso.

Allegato 1

- LFSI; RS 745.2
- OOSI; RS 745.21
- LCoe; RS 364
- OCoe; RS 364.3
- LPD; RS 235.1
- OCTV; RS 311
- OISS; RS 124
- Concordato intercantonale del 12 novembre 2010 sui servizi di sicurezza privati
- Atto normativo cantonale sulle imprese di sicurezza, se esistente

Attestazione concernente l'adempimento delle condizioni di proprietà

(a norma dell'art. 5 cpv. 3 della legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico) La presente attestazione deve essere allegata alla domanda di autorizzazione per il trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un'impresa di sicurezza. La/Le persona/e sottoscritta/e attesta/attestano a nome dell'impresa quanto segue: l'impresa è maggioritariamente di proprietà svizzera; nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario comprende azioni nominative ed è in possesso di cittadini svizzeri oppure di società commerciali o società cooperative che sono prevalentemente in mani svizzere: 2. l'amministrazione e la direzione sono composte in maggioranza da cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera: l'impresa non è altrimenti esposta in misura significativa a influssi di interessi esteri. Il richiedente è tenuto a informare immediatamente l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) nel caso in cui le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 non sono più adempiute. Per verificare la veridicità di quanto dichiarato al numero 3, l'UFT può richiedere estratti del registro fiscale o altri documenti. Il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione mediante dati erronei o falsificati è punito conformemente al diritto penale. Timbro e firma: Luogo e data:

All'attestazione vanno allegati i seguenti documenti:

- Statuti (in caso di società)
- Estratto del registro di commercio (autenticato)
- Composizione dell'amministrazione e della direzione
- Attestazione concernente l'adempimento delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente documento rilasciata da una persona autorizzata a stendere atti autentici o da un ente di diritto pubblico

Elenco completo degli allegati

- Convenzione stipulata tra l'impresa di trasporto e l'impresa di sicurezza
- Attestazione rilasciata conformemente all'allegato 2
- Statuti dell'impresa
- Estratto del registro di commercio (autenticato)
- Composizione dell'amministrazione e della direzione
- Attestazione concernente l'adempimento delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente documento rilasciata da una persona autorizzata a stendere atti autentici o da un ente di diritto pubblico
- Originale dell'estratto del casellario giudiziale inerente al capo operativo
- Certificato di capacità ad agire del capo operativo
- Conferma dell'autorità tutoria concernente il capo operativo
- Estratto del registro d'esecuzione dell'impresa di sicurezza e del capo operativo
- Profilo professionale e processo di reclutamento, di formazione e di controllo del personale di sicurezza
- Certificato o prova sulla formazione dei collaboratori, se disponibili.
- Processo o piano relativo al sistema di controllo interno che garantisce il rispetto degli standard di comportamento prescritti da parte del personale e l'adozione di misure disciplinari in caso di inosservanza
- Copia dell'autorizzazione ottenuta in base a un'abilitazione rilasciata secondo il diritto cantonale o dichiarazione scritta, se la normativa cantonale non prevede un obbligo in tal senso
- Copia della polizza dell'assicurazione di responsabilità civile
- Elenco di eventuali referenze
- Attestato di affiliazione a un'associazione di categoria
- Istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza
- Programma di perfezionamento professionale
- Facsimile della tessera del personale
- Foto dell'uniforme
- Foto del veicolo di servizio